



Accordo di programma

tra


l'Università degli Studi di Udine, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Magnifico Rettore, Prof. Cristiana Compagno

e

l'Università degli Studi di Trieste, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Magnifico Rettore, Prof. Francesco Peroni

Premesso che

- al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture;
- uno dei fattori centrali per lo sviluppo competitivo a livello internazionale del sistema universitario, considerato sia nel livello nazionale, sia regionale, è costituito dal potenziamento delle strutture di cooperazione tra atenei, operando sulle relazioni, sulle connessioni e sulle complementarità tra le funzioni, con una maggiore specializzazione degli asset strategici in un quadro di cooperazioni allargate;
- la Regione Friuli Venezia Giulia è collocata al centro dell'Europa e rappresenta un contesto unico e altamente significativo che vive e opera in una realtà di cooperazione transfrontaliera e multinazionale, resa possibile da impulsi autonomi e dalle politiche dell'UE, e in cui sono costanti i rapporti con le regioni e le altre Università dei Paesi confinanti;
- questi rapporti possono trovare nel Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini - Euregio Ohne Grenzen" una sede istituzionale di riferimento per l'adozione di linee strategiche comuni, segnatamente relativamente agli obiettivi indicati come prioritari di "cultura, sport, istruzione e alta formazione", "ambito socio-sanitario, protezione civile",



Protocollo

tra

l'Università degli Studi di Udine, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Magnifico Rettore, Prof.ssa Cristiana Compagno

e

l'Università degli Studi di Trieste, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Magnifico Rettore f.f., Prof. Sergio Paoletti

e

la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati – SISSA (di seguito denominata <SISSA>), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Direttore, prof. Guido Martinelli

Premesso che

- l'articolo 3 della legge 240/2010 prevede le "Università federate", ossia la possibilità di costituire reti di università autonome per promuovere e gestire insieme programmi di sviluppo didattico e della ricerca;
- gli articoli 3 e 4 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 2/2011 sono volti a favorire le integrazioni verticali con enti e istituti di ricerca con sede regionale, la collaborazione tra gli enti nell'ambito del sistema universitario regionale e ad aumentare la competitività del sistema universitario regionale anche mediante iniziative di innovazione organizzativa e gestionale;
- in data 13 giugno 2012 è stato sottoscritto tra le Università degli Studi di Udine e di Trieste un accordo di programma finalizzato a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, a razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e a ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse;
- l'articolo 24 accordo di programma prevede specificatamente che l'accordo sia comunicato alla SISSA entro trenta giorni dalla sua stipulazione affinché SISSA valuti l'opportunità di aderire. In caso di adesione, le istituzioni del coordinamento, gli strumenti e le azioni di cui all'accordo di



programma sono disciplinati con separato protocollo in modo da garantire la partecipazione della SISSA.

si conviene quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. Le premesse sono parte integrante del presente protocollo.
2. Il presente protocollo estende alla SISSA, di seguito indicata come "Parte contraente", le istituzioni del coordinamento, gli strumenti e le azioni previsti nell'accordo di programma stipulato tra le Università degli Studi di Udine e Trieste il 13 giugno 2012.

Articolo 2

Istituzioni del coordinamento e loro funzionamento

1. Le istituzioni del coordinamento di cui al Capo II dell'accordo di programma sono integrate da rappresentanti della SISSA, secondo le medesime modalità di cui agli articoli da 3 a 6 del Capo medesimo.
2. Le funzioni attribuite nell'Accordo di programma ai Rettori sono estese al Direttore della SISSA, con le stesse modalità e termini di esercizio.
3. In particolare, le adunanze congiunte di cui all'articolo 3 accordo di programma comprendono rispettivamente il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico e gli altri organi di governo e di controllo della SISSA.
4. La convocazione delle adunanze congiunte è effettuata dal soggetto che presiede il tavolo tecnico permanente ai sensi dell'articolo 5, comma 3, accordo di programma e comma 6 del presente articolo. L'ordine del giorno è concordato congiuntamente dai Rettori e dal Direttore della SISSA. L'adunanza è presieduta dal soggetto che ha effettuato la convocazione.
5. Il tavolo tecnico permanente di coordinamento di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), articolo 5 e articolo 6 accordo di programma comprende il Direttore della SISSA o suo delegato; il Segretario



Generale della SISSA o suo delegato; un componente designato dal Consiglio di Amministrazione e un componente designato dal Senato Accademico della SISSA; il Presidente del Consiglio degli Allievi della SISSA o suo delegato. Sono fermi i requisiti di competenza a trattare le materie all'ordine del giorno di cui all'articolo 5, comma 3, accordo di programma.

6. La presidenza del tavolo tecnico permanente è estesa al Direttore della SISSA, per la durata e secondo il criterio di anzianità di cui all'articolo 5, comma 4, accordo di programma. La convocazione del tavolo tecnico è effettuata dal soggetto titolare della presidenza dell'organo.

7. Il Direttore della SISSA, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, accordo di programma comunica ai competenti organi della SISSA le proposte formulate in sede di tavolo tecnico nella prima adunanza utile.

8. Sono fermi i termini e le funzioni previsti per le riunioni e il funzionamento delle istituzioni del coordinamento.

Articolo 3

Riunioni bilaterali

1. Per la trattazione di temi che interessano solo due delle Parti contraenti, le istituzioni del coordinamento possono riunirsi nella formazione che comprende i soli rappresentanti delle Parti interessate.

2. La convocazione è effettuata dal Rettore o Direttore che presiede il tavolo tecnico ai sensi dell'articolo 5, comma 4, accordo di programma o, se la Parte che questi rappresenta non è interessata alla riunione bilaterale, dal Rettore o Direttore con maggiore anzianità nella carica.

3. Della convocazione è data comunicazione alla terza Parte contraente. Nel caso la terza Parte contraente manifesti interesse, la convocazione è estesa ai suoi rappresentanti.

4. Nel caso di riunioni bilaterali, per la validità delle adunanze congiunte la maggioranza di cui all'articolo 4, comma 5, accordo di programma è computata sui soli componenti delle Parti contraenti convocate.



5. Degli esiti della trattazione è data tempestiva comunicazione alla terza Parte Contraente.

Articolo 4

Coordinamento dell'offerta formativa di secondo livello

1. Nell'ambito degli strumenti e azioni di cui agli articoli 7 e 8 accordo di programma, apposite riunioni del tavolo tecnico permanente per l'offerta formativa sono dedicate all'istituzione congiunta tra le Parti contraenti di corsi di laurea magistrale di eccellenza nei campi di comune interesse, anche valutando l'erogazione di borse di studio ai vincitori.
2. Le riunioni sono estese a un delegato del Nucleo di Valutazione della SISSA, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, accordo di programma, ove pertinente.

Articolo 5

Coordinamento dell'offerta formativa di terzo livello

1. Nell'ambito degli strumenti e azioni di cui all'articolo 10 accordo di programma, apposite riunioni del tavolo tecnico permanente in formazione integrata per l'offerta formativa e per la ricerca scientifica – trasferimento tecnologico sono dedicate a implementare gli strumenti affinché gli studenti dei corsi e scuole di dottorato possano seguire le lezioni e ottenere il riconoscimento dei crediti dei corsi e scuole di dottorato istituiti presso le altre Parti contraenti, indipendentemente dall'affiliazione.
2. A tal fine, le Parti contraenti si impegnano ad adottare specifici atti e stipulare accordi, ove richiesto dalla normativa vigente, relativi ai singoli corsi di dottorato.
3. Le Parti contraenti si impegnano a organizzare congiuntamente scuole estive di dottorato.
4. Le Parti contraenti si impegnano a organizzare e compartecipare congiuntamente a corsi di master.

Articolo 6

Coordinamento della ricerca scientifica

1. Nell'ambito degli strumenti e azioni di cui all'articolo 12 accordo di programma, le Parti



contraenti adottano azioni per incentivare l'utilizzo e la gestione in comune di infrastrutture e grandi strumentazioni e per la loro realizzazione congiunta.

2. Le riunioni sono estese a un delegato del Nucleo di Valutazione della SISSA, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, accordo di programma.

Articolo 7

Coordinamento del trasferimento tecnologico

1. La SISSA condivide con le Parti contraenti l'impegno a perseguire e realizzare gli obiettivi, gli strumenti e le azioni di cui al Capo IV accordo di programma.

Articolo 8

Coordinamento delle politiche in materia di internazionalizzazione

1. La SISSA condivide con le Parti contraenti l'impegno a perseguire e realizzare gli obiettivi, gli strumenti e le azioni di cui al Capo V accordo di programma.

Articolo 9

Attività di ricognizione

1. La SISSA procede alla ricognizione dei dati e degli atti funzionali alla realizzazione degli obiettivi, degli strumenti e delle azioni dell'accordo di programma e del presente protocollo, secondo le modalità previste dall'articolo 22 accordo di programma.

2. Le sedute del tavolo tecnico permanente convocate per la discussione dei dati risultanti dall'attività di ricognizione sono integrate, ove previsto dall'articolo 22, comma 2, accordo di programma, da un delegato del Nucleo di Valutazione della SISSA.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1. L'impegno finanziario della SISSA per l'attuazione del presente protocollo e dell'accordo di programma è disciplinato dall'articolo 23 accordo di programma.

2. La ripartizione dei ricavi e dei costi secondo un criterio proporzionale di cui all'articolo 23,



comma 1, accordo di programma tiene conto anche del grado di fruizione dei servizi risultanti dalle attività coordinate e congiunte.

Articolo 11

Disposizioni interpretative

1. Le Parti chiariscono che le manifestazioni di interesse di cui all'articolo 16, comma 2, e articolo 18, comma 2, accordo di programma, in materia di partecipazione a soggetti di diritto pubblico e privato e di strumenti per il coordinamento delle politiche di internazionalizzazione, consistono nella comunicazione della volontà di prendere parte al medesimo o intraprendere analogo procedimento e non impediscono alla Parte che abbia adottato l'iniziativa di proseguire l'iter avviato.

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Si applicano alla SISSA tutte le disposizioni dell'accordo di programma stipulato tra le Università degli Studi di Udine e Trieste il 13 giugno 2012. La SISSA partecipa a tutti gli strumenti e le azioni disciplinati nell'accordo di programma, anche non espressamente richiamati nel presente protocollo, ove vi abbia interesse.

2. L'adesione di una nuova parte di cui all'articolo 25 accordo di programma è subordinata al consenso della SISSA, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, accordo di programma.

Trieste, **15 LUG. 2013**

Per la Scuola Internazionale

Superiore di Studi Avanzati – SISSA

Il Direttore

Prof. Guido Martinelli

Per l'Università

degli Studi di Trieste

Il Rettore f.f.

Prof. Sergio Paoletti

Per l'Università

degli Studi di Udine

Il Rettore

Prof.ssa Cristina Compagno



“scienza, ricerca, innovazione e tecnologia”;

- il sistema universitario, a Nord Est d'Italia e al centro d'Europa, è un sistema che presenta una grande molteplicità e notevoli diversità unite a grandi qualità e che, nel contesto attuale conseguire una determinata massa critica è fondamentale nella ridefinizione degli equilibri competitivi e nella riallocazione delle risorse più qualificate;
- conformemente ai principi fondativi dell'UE che, nel Trattato di Lisbona, puntano, al pari della coesione economica e sociale, anche sulla “coesione territoriale”, è necessario qualificare e rendere più efficienti le realtà minori, come le Università piccole e medie, utilizzando al meglio le vocazioni di un sistema articolato, tipico di regioni a struttura metropolitana, rendendolo in grado di attrarre studenti e studiosi da tutta Europa e dal resto del mondo;
- il sistema universitario del Friuli Venezia Giulia deve costruire, nell'autonomia di ciascun ateneo, con quelle del Veneto, del Trentino e dell'Alto Adige – Südtirol, della Carinzia, della Stiria, delle Repubbliche di Slovenia e Croazia un grande spazio di cooperazione interuniversitaria dall'area alpino-adriatica a quella danubiana, per confrontarsi alla pari con i poli universitari e metropolitani di Milano, Monaco, Vienna, Budapest e, in prospettiva, con le realtà accademiche dell'Europa Orientale, sviluppando la più che trentennale esperienza di fattiva collaborazione interuniversitaria nella macroregione di Alpe Adria;
- l'articolo 3 della legge 240/2010 prevede le “Università federate”, ossia la possibilità di costituire reti di università autonome per promuovere e gestire insieme programmi di sviluppo didattico e della ricerca;
- gli articoli 3 e 4 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 2/2011 sono volti a favorire le integrazioni verticali con enti e istituti di ricerca con sede regionale, la collaborazione tra gli enti nell'ambito del sistema universitario regionale e ad aumentare la competitività del sistema universitario regionale anche mediante iniziative di innovazione organizzativa e gestionale;
- nel Friuli Venezia Giulia operano già ben 10 dei 78 "Advanced Investigators" finanziati finora in



Italia, un risultato che va sicuramente considerato molto positivo per una regione di poco più di un milione di abitanti che in termini di popolazione rappresenta il 2% dell'Italia, ma in termini di ricerca di eccellenza, se misurata dai progetti ERC, ne rappresenta il 13%;

- accanto alle fondamentali missioni relative all'attività didattica e di ricerca, appare essenziale lo sviluppo della cosiddetta "terza missione", ossia la comunicazione della conoscenza e il trasferimento dei risultati al territorio, in stretta sinergia con le realtà produttive e le istituzioni locali;

- la valorizzazione del patrimonio della conoscenza è strategica per la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile; appare, pertanto, essenziale porre in essere misure sinergiche di messa in rete di competenze, tecnologie e brevetti che consentano di rispondere velocemente ed efficacemente alle necessità del territorio;

Considerato che

- tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine sono attivi i corsi di laurea triennale, magistrale e post lauream interateneo indicati in dettaglio all'Allegato A;

- tra l'Università degli Studi di Trieste e la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) sono attivi i corsi di laurea magistrale interateneo indicati in dettaglio all'Allegato B;

- tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine sono attivi i corsi di studio con Atenei stranieri indicati in dettaglio all'Allegato C;

- la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, l'Università degli Studi di Trieste e l'Università degli Studi di Udine realizzano congiuntamente il progetto CoReDo - Coordinamento Regionale dei dottorati (LR 26/2005, artt. 32 e 35 comma 2 bis, aggiunto dall'art. 8, comma 49, lettera c., LR 17/2008) volto a fornire ai dottorandi degli Atenei regionali insegnamenti suppletivi a quelli che vengono loro impartiti dalle rispettive Università nelle aree disciplinari delle Biotecnologie e delle Nanoscienze, con tutte le loro molteplici ramificazioni verso la Medicina, la Matematica Applicata e le Scienze dei Materiali ed Ingegneristiche.



- sussiste, pertanto, un interesse concreto e attuale a incrementare l'integrazione dell'offerta formativa sia interna che internazionale.

Atteso che

- in attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, gli Atenei hanno adottato nei nuovi Statuti forme di semplificazione dell'articolazione interna, attribuendo contestualmente ai dipartimenti le funzioni didattiche e di ricerca;

- appare opportuno consolidare le esperienze di collaborazione già esistenti in un quadro istituzionale di riferimento, al fine di porre in essere gli strumenti per la programmazione e il coordinamento dell'offerta formativa di secondo e terzo livello, della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico, delle politiche per l'internazionalizzazione e dei servizi.

- Visto l'articolo 3 legge 30 dicembre 2010, n. 240

si conviene quanto segue

CAPO I

OGGETTO E FINALITÀ

Articolo 1

Oggetto

1. Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2. L'accordo di programma regola i rapporti di cooperazione tra le Università degli Studi indicate in premessa, di seguito indicate come "Parti contraenti".

Articolo 2

Finalità

1. Il presente accordo è finalizzato a:
 - a. predisporre forme istituzionali di raccordo tra le Parti contraenti per programmare e coordinare le rispettive attività nel campo dell'offerta formativa di secondo e terzo livello, della ricerca, del trasferimento tecnologico, dell'internazionalizzazione e dei servizi;



- b. consolidare le esperienze di collaborazione attualmente esistenti in un quadro coordinato di riferimento per ottimizzare le risorse e renderle più efficienti;
- c. attuare la prima fase operativa di un più ampio "sistema universitario a rete";
- d. partecipare attivamente e in forma strutturata, come "sistema universitario a rete", al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini - Euregio Ohne Grenzen", nella prospettiva di un suo futuro ampliamento agli enti territoriali e alle Università di altri Stati.

CAPO II

ISTITUZIONI DEL COORDINAMENTO E LORO FUNZIONAMENTO

Articolo 3

Istituzioni del coordinamento

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, le Parti contraenti coordinano la funzione di indirizzo politico attraverso:
 - a. la riunione dei Consigli di Amministrazione in adunanza congiunta;
 - b. la riunione dei Senati Accademici in adunanza congiunta;
 - c. l'istituzione di un tavolo tecnico permanente di coordinamento.
2. Gli altri organi di governo e di controllo delle Parti contraenti possono riunirsi in adunanza congiunta per trattare questioni di comune interesse.

Articolo 4

Adunanza congiunta dei Consigli di Amministrazione e dei Senati Accademici

1. I Consigli di Amministrazione delle Parti contraenti si riuniscono in adunanza congiunta almeno due volte l'anno, di norma entro il 31 marzo e il 30 novembre.
2. Entro gli stessi termini i Senati Accademici si riuniscono in adunanza congiunta per la formulazione di proposte in materia di didattica, ricerca e servizi da sottoporre ai Consigli di Amministrazione riuniti in adunanza congiunta.



3. La convocazione delle adunanze congiunte è effettuata in via ordinaria dal Rettore che presiede il tavolo tecnico permanente ai sensi dell'articolo 5, comma 4; in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti rispettivamente di ciascun Consiglio di Amministrazione o Senato Accademico.
4. L'ordine del giorno è concordato congiuntamente dai Rettori. Il Rettore incaricato della convocazione presiede l'adunanza.
5. L'adunanza congiunta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti rispettivamente di ciascun Consiglio di Amministrazione o Senato Accademico.

Articolo 5

Tavolo tecnico permanente di coordinamento

1. E' istituito un tavolo tecnico permanente di coordinamento tra i Consigli di Amministrazione delle Università.
2. Il tavolo tecnico ha composizione variabile e si riunisce nella formazione corrispondente alle materie all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 6.
3. Il tavolo tecnico è costituito da: i Rettori o loro delegati; i Direttori Generali o loro delegati; un componente designato da ciascun Consiglio di Amministrazione; un componente designato da ciascun Senato accademico; i Presidenti del Consiglio degli Studenti o loro delegati. I delegati del Rettore, del Direttore Generale e del Presidente del Consiglio degli Studenti sono individuati tra il personale e i componenti del Consiglio degli Studenti competenti a trattare le materie iscritte all'ordine del giorno.
4. Il tavolo tecnico è presieduto a turno da ciascun Rettore per la durata di un semestre, iniziando dal Rettore con maggiore anzianità nella carica.

Articolo 6

Funzionamento del tavolo tecnico

1. Il tavolo tecnico si riunisce con cadenza almeno bimestrale; è convocato in via ordinaria dal



Rettore titolare della presidenza dell'organo ai sensi dell'articolo 5, comma 4; in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

2. Il tavolo tecnico esercita funzioni istruttorie e di proposta per il coordinamento delle attività didattiche, di ricerca, del trasferimento tecnologico e dei servizi.

3. Il tavolo tecnico si riunisce in via ordinaria nelle seguenti formazioni:

- tavolo tecnico per l'offerta formativa;
- tavolo tecnico per la ricerca scientifica - trasferimento tecnologico;
- tavolo tecnico per i servizi;
- tavolo tecnico per l'internazionalizzazione.

4. Il tavolo tecnico si riunisce in formazione integrata, quando le materie all'ordine del giorno sono trasversali alle aree tematiche cui corrispondono le formazioni ordinarie di cui al comma 3.

5. Possono in ogni caso essere sottoposte al tavolo tecnico tutte le questioni ritenute di interesse per le Parti contraenti; il tavolo si riunisce nella formazione idonea alla trattazione delle stesse.

6. Il tavolo tecnico può effettuare audizioni di esperti e invitare soggetti interessati alla trattazione delle materie all'ordine del giorno.

7. Ciascun Rettore comunica ai competenti organi accademici le proposte formulate in sede di tavolo tecnico nella prima adunanza utile.

8. Le riunioni del tavolo tecnico possono svolgersi con modalità telematica.

CAPO III

COORDINAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Articolo 7

Obiettivi

1. Gli strumenti e le azioni di cui al presente accordo sono finalizzati a:

- a. programmazione coordinata e razionalizzazione dell'offerta formativa di secondo, terzo livello e *post lauream* con incremento della qualità dei corsi di studio e dei *curricula*;



b. promozione e coordinamento di iniziative di ricerca di comune interesse.

Articolo 8

Programmazione coordinata dell'offerta formativa di secondo livello

1. Ogni anno accademico, in tempo utile per l'approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione del manifesto degli studi, è convocata una riunione del tavolo tecnico permanente per l'offerta formativa dedicata al coordinamento della programmazione dell'offerta didattica di secondo livello.
2. Alla riunione partecipa un delegato per ciascun Nucleo di Valutazione di Ateneo.
3. Il tavolo tecnico può redigere un'apposita relazione e formulare proposte da sottoporre ai competenti organi accademici.

Articolo 9

Coordinamento del sistema di contribuzione

1. Ogni anno accademico, in tempo utile per l'approvazione da parte dei Consigli di Amministrazione del manifesto tasse, è convocata una riunione del tavolo tecnico permanente in formazione integrata per l'offerta formativa e per i servizi dedicata alla ricognizione delle tasse e contributi universitari versati dagli studenti e dei correlati servizi. Il tavolo tecnico esamina, in particolare, gli importi delle tasse e contributi, il sistema di fasciazione, i tempi e le modalità di riscossione, al fine di elaborare parametri e modelli comuni.
2. Il tavolo tecnico può redigere un'apposita relazione e formulare proposte da sottoporre ai competenti organi accademici.

Articolo 10

Coordinamento dell'offerta formativa di terzo livello

1. Le Parti contraenti adottano politiche volte ad incentivare un coordinamento dell'offerta formativa di terzo livello e *post lauream* conforme ai parametri nazionali di accreditamento.
2. A tal fine, ogni anno accademico le proposte di attivazione e soppressione di corsi e scuole di



dottorato, di specializzazione e *post lauream* sono comunicate al tavolo tecnico permanente in formazione integrata per l'offerta formativa e per la ricerca scientifica – trasferimento tecnologico, che può redigere un'apposita relazione e formulare proposte da sottoporre ai competenti organi accademici.

Articolo 11

Collegi interateneo

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione di un'offerta formativa condivisa, possono essere istituiti collegi interateneo che comprendano almeno un dipartimento di ciascuna Università.
2. La proposta di istituzione è formulata dai consigli dei dipartimenti interessati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei rispettivi componenti ed è comunicata ai Consigli di Amministrazione riuniti in adunanza congiunta.
3. La proposta di istituzione comprende un'analisi dettagliata dell'offerta formativa che si intende coordinare, con particolare evidenza della sua complessità e grado di condivisione, sulla scorta dei parametri di legge in materia di requisiti minimi e di accreditamento, nonché un'analisi dettagliata della sua sostenibilità qualitativa e quantitativa nel tempo, al fine di una coerente programmazione.
4. La proposta è approvata da ciascun Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, previo parere dei rispettivi Nuclei di Valutazione e dei Senati Accademici.
5. Il collegio interateneo esercita funzioni di monitoraggio dell'offerta formativa e dei correlati servizi; formula proposte e esprime parere in merito alla programmazione e organizzazione dell'attività didattica.
6. Le modalità di organizzazione e funzionamento del collegio sono disciplinate da apposito regolamento adottato al momento della sua istituzione.
7. La permanenza dei requisiti richiesti per l'istituzione di collegi interateneo, di cui al comma 3, è



valutata periodicamente dal tavolo tecnico permanente per l'offerta formativa. Con il medesimo procedimento previsto per l'istituzione, i collegi interateneo possono essere soppressi, al venir meno dei requisiti prescritti.

8. Il coordinamento e la razionalizzazione dell'offerta formativa di terzo livello può svolgersi nell'ambito dei collegi interateneo di cui al comma 1 o attraverso appositi collegi interateneo per l'offerta formativa di terzo livello, istituiti alle stesse condizioni e con le medesime forme di cui ai commi che precedono.

Articolo 12

Coordinamento della ricerca scientifica

1. Le Parti contraenti si impegnano a:

- a. promuovere aggregazioni tra gruppi di ricerca in settori affini su progetti di comune interesse;
- b. favorire la partecipazione dei propri ricercatori a progetti di comune interesse, anche ai fini della rendicontazione dei costi del personale;
- c. incentivare l'utilizzo e la gestione in comune di infrastrutture e grandi strumentazioni;
- d. identificare e implementare metodologie comuni di valutazione della ricerca scientifica.

2. A tal fine, ogni anno accademico il tavolo tecnico permanente per la ricerca scientifica – trasferimento tecnologico effettua una ricognizione dei programmi e progetti di ricerca di comune interesse, del grado di condivisione tra gruppi di ricerca, della disponibilità e grado di utilizzo delle infrastrutture e grandi strumentazioni, nonché dei risultati e delle criticità emerse in sede di valutazione della ricerca scientifica.

3. Alla riunione partecipa un delegato per ciascun Nucleo di Valutazione di Ateneo.

4. Il tavolo tecnico può redigere un'apposita relazione e formulare proposte da sottoporre ai competenti organi accademici.

Articolo 13



Mobilità dei professori e ricercatori

1. Le Università promuovono e incentivano lo svolgimento, da parte dei propri professori e ricercatori, di attività didattica e di ricerca presso le altre Parti contraenti, in attuazione all'articolo 6, comma 11, legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del decreto ministeriale 26 aprile 2011, n. 167.

CAPO IV

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE IN MATERIA DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

E RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Articolo 14

Obiettivi

1. Gli strumenti e le azioni di cui al presente accordo sono finalizzati ad implementare la diffusione della conoscenza e il trasferimento dei risultati al territorio, in stretta sinergia con le realtà produttive e le istituzioni locali.

Articolo 15

Trasferimento tecnologico

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare strategie e misure per la costituzione di un "distretto virtuale della conoscenza" prodotta dal sistema universitario del Friuli Venezia Giulia, finalizzato a dare supporto all'innovazione tramite i risultati della ricerca.

2. Le Parti contraenti favoriscono l'armonizzazione dei procedimenti di creazione e gestione della proprietà intellettuale e la condivisione di risorse e strumenti di valutazione, informazione e diffusione.

Articolo 16

Partecipazione a soggetti di diritto pubblico e privato

1. Le Parti contraenti coordinano la propria partecipazione a soggetti di diritto pubblico e privato di livello regionale, al fine partecipare alle sedi decisionali competenti con un unico rappresentante delegato e, ove ciò non sia opportuno, di esprimere nelle forme dovute un



indirizzo comune.

2. Le Parti contraenti si comunicano tempestivamente l'avvio del procedimento per la costituzione, la partecipazione o il recesso da soggetti di diritto pubblico o privato. Entro trenta giorni, la parte ricevente può esprimere una manifestazione d'interesse e avviare analogo procedimento.

CAPO V

COORDINAMENTO DELLE POLITICHE IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

Articolo 17

Obiettivi

1. Gli strumenti e le azioni di cui al presente accordo sono finalizzati al coordinamento e all'implementazione delle politiche di internazionalizzazione.
2. In particolare, le Parti contraenti perseguono la realizzazione di forme organizzative che consentano la partecipazione congiunta al Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) "Euregio Senza Confini - Euregio Ohne Grenzen".
3. Le Parti contraenti si impegnano altresì a proseguire e sviluppare l'attività di collaborazione interuniversitaria macroregionale all'interno della Conferenza dei Rettori di Alpe Adria (AARC), anche in collaborazione con la Conferenza dei Rettori del Danubio (DRC), per un fattivo inserimento nell'Iniziativa Strategica Danubiana.

Articolo 18

Strumenti per il coordinamento delle politiche di internazionalizzazione

1. Le Parti contraenti si comunicano l'avvio del procedimento per la stipulazione di un nuovo accordo con soggetti stranieri in materia di ricerca e didattica.
2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, la parte ricevente può esprimere una manifestazione d'interesse per la partecipazione all'accordo e avviare l'iter per una stipulazione congiunta.
3. In conformità alle norme dell'Unione Europea e nazionali in materia, le Parti contraenti



adottano procedimenti uniformi di autorizzazione e certificazione dei periodi di mobilità trascorsi all'estero da docenti, ricercatori e studenti.

CAPO VI

COORDINAMENTO DEI SERVIZI

Articolo 19

Obiettivi

1. Gli strumenti e le azioni di cui al presente accordo sono finalizzati alla programmazione e all'organizzazione coordinata dei servizi, al fine della loro razionalizzazione e incremento della qualità, efficienza ed efficacia.

Articolo 20

Strumenti per il coordinamento dei servizi

1. Le Parti contraenti programmano e organizzano in maniera coordinata le risorse finanziarie, strumentali, logistiche e di personale relative ai seguenti servizi:

- a. servizi agli studenti;
- b. servizi relativi alla mobilità di docenti, ricercatori e studenti;
- c. servizi bibliotecari;
- d. servizi per la ricerca;
- e. servizi correlati al trasferimento tecnologico, alla proprietà intellettuale e alla brevettazione;
- f. servizi informativi;
- g. formazione del personale tecnico – amministrativo.

2. Le Parti contraenti sviluppano altresì forme di collaborazione volte a migliorare l'efficacia dei servizi di orientamento.

3. Ciascuna Università può proporre di ampliare la programmazione e l'organizzazione coordinata a ulteriori servizi.

4. Ogni anno accademico, in tempo utile per l'approvazione della programmazione annuale e



triennale finanziaria e del personale, il tavolo tecnico permanente per i servizi analizza il grado di coordinamento dei servizi indicati e formula proposte in merito alla correlata programmazione. Le proposte sono sottoposte ai competenti organi accademici.

Articolo 21

Sistemi informatici

1. Le Parti contraenti coordinano l'organizzazione dei rispettivi sistemi informatici gestionali, al fine di uniformarli e renderli accessibili secondo analoghe modalità.
2. Le Parti contraenti effettuano una ricognizione degli applicativi del sistema informatico già in uso per la gestione della carriera studenti, l'iscrizione agli esami e la registrazione dei voti, al fine di uniformarli e renderli accessibili secondo analoghe modalità.

CAPO VII

ATTIVITÀ DI RICOGNIZIONE

Articolo 22

Attività di ricognizione

1. In via di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, le Parti contraenti elaborano e si trasmettono:

- a) una ricognizione della rispettiva offerta formativa sulla base dei manifesti degli studi approvati nel biennio accademico precedente; la ricognizione evidenzia, in termini quantitativi e qualitativi, la sostenibilità dei requisiti minimi di legge per l'attivazione dei corsi di studio, con particolare riguardo ai corsi interateneo già attivati tra le Università e, per gli altri corsi, al numero di ore di insegnamento spettanti per CFU, al numero di docenze sostitutive, al numero di studenti iscritti a ciascun corso di studio, alla presenza di test di ammissione, ai corsi svolti presso le rispettive sedi decentrate;
- b) una ricognizione dei corsi e scuole di dottorato e di specializzazione, e dei corsi *post lauream* istituiti presso, o cui partecipano, i rispettivi Atenei; la ricognizione comprende



l'elenco aggiornato e completo delle convenzioni e accordi a qualsiasi titolo in essere per lo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, di master, di preparazione ad esami di Stato, nonché dei corsi attivati per la formazione continua;

- c) una ricognizione dei programmi e progetti di ricerca cui partecipano contestualmente, delle risorse logistiche e strumentali attualmente condivise per attività di ricerca scientifica e delle risorse disponibili per un utilizzo congiunto, nonché una ricognizione delle proprie metodologie di valutazione della ricerca scientifica e dei loro ambiti di applicazione;
- d) una ricognizione degli accordi in essere relativi alla mobilità internazionale di docenti, ricercatori e studenti e degli accordi in essere relativi a progetti e programmi di ricerca comprendenti gruppi di ricerca stranieri;
- e) una ricognizione delle risorse finanziarie, strumentali, logistiche e di personale destinate ai servizi di cui all'articolo 20;
- f) una ricognizione dei soggetti di diritto pubblico e privato cui partecipano, con evidenza delle eventuali quote di partecipazione conferite e dei propri rappresentanti in organi collegiali o in ogni caso deliberativi.

2. I dati risultanti dall'attività di ricognizione sono discussi dal tavolo tecnico permanente in apposite sedute convocate nelle seguenti formazioni:

sub a) tavolo tecnico per l'offerta formativa, con la partecipazione di un delegato per ciascun Nucleo di Valutazione di Ateneo;

sub b) formazione integrata del tavolo tecnico per l'offerta formativa e per la ricerca scientifica - trasferimento tecnologico;

sub c) tavolo tecnico per la ricerca scientifica - trasferimento tecnologico, con la partecipazione di un delegato per ciascun Nucleo di Valutazione di Ateneo;

sub d) formazione integrata del tavolo tecnico per la ricerca scientifica - trasferimento tecnologico



e per i servizi;

sub e) tavolo tecnico per i servizi;

sub f) tavolo tecnico per la ricerca scientifica - trasferimento tecnologico.

3. Il tavolo tecnico analizza i dati, evidenzia le rispettive esigenze e criticità e formula proposte ai competenti organi accademici.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 23

Disposizioni finanziarie

1. I ricavi e i costi derivanti da attività coordinate e congiunte poste in essere in attuazione del presente accordo sono ripartiti secondo un criterio proporzionale tra le Parti contraenti, tenuto conto delle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale messe a disposizione ed effettivamente prestate per l'attività medesima.

2. Nella relazione annuale di cui all'art. 3 quater, legge 9 gennaio 2009, n. 1, ciascuna Università dà conto del grado di implementazione degli strumenti e delle azioni previste nel presente accordo e dei correlati benefici economici.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 24

Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati

1. Il presente accordo è comunicato alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) entro trenta giorni dalla sua stipulazione affinché valuti l'opportunità di aderire.

2. In caso di adesione, le istituzioni del coordinamento, gli strumenti e le azioni di cui al presente accordo sono disciplinati con separato protocollo in modo da garantire la partecipazione della SISSA.



Articolo 25

Disposizioni finali

1. Il presente accordo può essere esteso a enti e istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione per specifici ambiti di cooperazione.
2. Gli enti e istituzioni di ricerca e alta formazione interessati ad aderire al presente accordo comunicano alle Parti contraenti una manifestazione d'interesse all'adesione recante un progetto coerente ed omogeneo di cooperazione, che evidenzia le rispettive caratteristiche e specificità.
3. L'adesione di una nuova parte è subordinata al consenso delle originarie Parti contraenti.

Articolo 26

Modifiche e recesso

1. Le modifiche al presente accordo devono essere approvate per iscritto da tutte le Parti contraenti.
2. Ciascuna parte può recedere dal presente accordo dandone comunicazione alle altre per iscritto; la dichiarazione di recesso ha effetto a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in cui è stata formalizzata.
3. La parte che abbia receduto resta obbligata all'adempimento degli obblighi sorti antecedentemente all'invio della dichiarazione di recesso per l'attuazione degli strumenti e delle azioni di cui al presente accordo.

Trieste, **13 GIU. 2012**

Per l'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore

Prof. Francesco Peroni

Per l'Università degli Studi di Udine

Il Rettore

Prof.ssa Cristiana Compagno



Allegato A

nei precedenti anni accademici sono stati attivati tra le Università degli Studi di Trieste e di Udine corsi di laurea triennale e magistrale interateneo [per le Facoltà di Medicina e Chirurgia: Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (L/SNT4); Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1, prima SNT_SPEC/1); Scienze riabilitative delle professioni sanitarie (LM/SNT2, prima SNT_SPEC/2); Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (LM/SNT4, prima SNT_SPEC/4); per le Facoltà di Lettere e Filosofia: Italianistica (LM/14); Scienze dell'antichità: archeologia, storia, letterature (LM/2&LM715); per le Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: Fisica (LM/17); per la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali di Trieste e Agraria di Udine: Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM/75)]; per l'anno accademico 2012/2013 è già stata approvata l'attivazione degli ulteriori corsi, per le Facoltà di Lettere e Filosofia, di Filosofia (LM778); Studi storici dal medioevo all'età contemporanea (LM/84).

Inoltre, sono stati attivati i seguenti percorsi formativi post lauream interateneo:

Progetto CoReDo - Coordinamento Regionale dei dottorati; Progetto SHARM - Supporting Human Assets of Research and Mobility; MCA - Master in Complex Actions; Dottorati di ricerca in: Diritto pubblico comparato e dell'Unione Europea; Matematica e Fisica; Scienze aziendali; Tecnologie chimiche ed energetiche; Assicurazione e Finanza: matematica e gestione;



Allegato C

le Università degli Studi di Trieste e di Udine hanno attivato corsi di studio con Atenei stranieri e, in particolare, l'Università degli Studi di Trieste, per la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: Matematica (L/35) – doppio titolo con l'Università di Lubiana (Slovenia), Genomica funzionale (LM/6) – doppio titolo con le Université Paris Descartes e Paris Diderot di Parigi (Francia); per la Scuola Superiore di Lingue Moderne per interpreti e traduttori: Comunicazione interlinguistica applicata (L/12) – doppio titolo con l'Università di Regensburg (Germania); per la Facoltà di Ingegneria: Production engineering and management/Ingegneria gestionale per la produzione (LM/31) – doppio titolo con l'Università di Scienze Applicate di Lippe (Germania); l'Università degli Studi di Udine per la Facoltà di Agraria: Viticoltura ed enologia – doppio titolo con la Hochschule Rhein Main University of Applied Sciences di Wiesbaden (Germania) e con l'Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza (Argentina); per la Facoltà di Ingegneria: Ingegneria elettronica (LM/29) – doppio titolo con l'Alpen-Adria-Universität di Klagenfurt (Austria) e Ingegneria gestionale (LM/31) – doppio titolo con la University of Applied Sciences FH Joanneum di Graz (Austria); per la Facoltà di Lettere e Filosofia: Conservazione dei beni culturali (L/1) – doppio titolo con l'Université Blaise Pascal di Clermont-Ferrand (Francia) e Discipline della musica dello spettacolo e del cinema/Film and Audiovisual Studies (LM/65) – titolo congiunto con l'Université de Paris 3 (Francia), l'Université de Paris Ouest Nanterre “La Défense” (Francia), l'Université de Liège (Belgio), la Ruhr Universität di Bochum (Germania), il Birkbeck College of the University of London (Gran Bretagna); Facoltà di Lingue e Letterature straniere: Lingue e letterature europee ed extraeuropee (LM/37) – doppio titolo con l'Alpen-Adria Universität di Klagenfurt (Austria); Facoltà di Scienze della Formazione e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: Comunicazione Multimediale e Tecnologie dell'Informazione (LM/18&19) – doppio titolo con l'Alpen-Adria Universität di Klagenfurt (Austria); Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: Informatica (LM/18) – doppio titolo con l'Alpen-Adria Universität di Klagenfurt (Austria).